



Prefettura di Messina

Messina, 24 febbraio 2020

AL SIG. SINDACO CITTA'
METROPOLITANA
MESSINA

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE GENERALE ASP
MESSINA

OGGETTO: Decreto- legge 22 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019".

Si comunica che il Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro - , con circolare n. 15350/117(2) del 23 febbraio u.s. , ha informato che, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologia, collegata all'insorgenza e alla diffusione, in alcune aree del territorio nazionale, di casi di infezione da COVID-19, è stato adottato, nella seduta del 22 febbraio u.s., l'accluso decreto-legge in oggetto, di imminente pubblicazione, con il quale sono state individuate misure urgenti di contenimento e di gestione della citata emergenza.

A tal proposito, il Ministero dell'Interno ha rappresentato che il provvedimento in parola è finalizzato all'attivazione, da parte delle autorità competenti, di ogni misura utile a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica, sulla base dei principi dell'adeguatezza e della proporzionalità.

Le predette misure trovano applicazione nei territori nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali sia accertato un caso non riconducibile ad una persona proveniente da una zona già interessata dal contagio.

Tra queste, si segnalano, tra l'altro:



Prefettura di Messina

- a) Il divieto di allontanamento dalle aree interessate da parte di tutti gli individui comunque presenti nelle stesse;
- b) Il divieto di accesso nelle aree interessate;
- c) La sospensione di manifestazioni, eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; nonché dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione e dell'apertura al pubblico dei musei;
- d) La sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- e) L'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal *virus* e l'adozione, da parte dell'autorità sanitaria, della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- f) La sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- g) La possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo dispositivi di protezione individuale; nonché la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Le specifiche misure di contenimento adottate e l'individuazione dei territori interessati sono demandate dal provvedimento normativo d'urgenza, in prima applicazione, all'unito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio u.s., che riguarda, nella Regione Lombardia, i comuni lodigiani di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei passerini e nella Regione Veneto, il Comune di Vò, in provincia di Padova.

L'art. 4 del d.P.C.M. in argomento prevede che il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministero dell'Interno, assicura l'esecuzione delle predette misure, avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.



Prefettura di Messina

Il Ministero dell'Interno, con la citata circolare ha evidenziato che a tal fine, potranno essere particolarmente utili apposite riunioni dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica opportunamente estese alla partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali periferiche competenti, ivi inclusi i Comandi militari, delle Regioni e degli Enti locali.

I Prefetti del Capoluogo di Regione cureranno il raccordo tra le Autorità regionali e i Prefetti delle provincie di riferimento.

Negli ambiti territoriali che dovessero essere interessati e non individuati dal decreto presidenziale allegato, in conformità a quanto previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge di cui trattasi, nelle more dell'eventuale adozione di ulteriori dd.P.C.M., i Prefetti forniranno ogni utile supporto e collaborazione istituzionale ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica che le autorità sanitarie e di igiene pubblica riterranno di voler adottate, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Anche in tali ambiti, potranno essere convocate riunioni dei cennati Comitati, con le modalità suindicate, quali sedi istituzionali per valutare al meglio l'adozione di adeguate e proporzionate misure, anche di carattere contingibile e urgente, che si dovessero rendere eventualmente necessarie.

Analogo supporto verrà, inoltre, assicurato per l'attuazione di ulteriori provvedimenti precauzionali da parte di altre autorità competenti.

Quanto sopra si rappresenta al fine di assicurare alle SS.LL. una capillare conoscenza del quadro normativo introdotto e delle discendenti iniziative.

Si fa riserva di eventuali aggiornate notizie.

IL PREFETTO
(Librizzi)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

DECRETA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
- b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
- h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
- i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
- m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'articolo 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2

(Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato

nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3

(Applicazione del lavoro agile)

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4

(Esecuzione delle misure urgenti)

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ALLEGATO 1.

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico
- b) Casalpusterlengo
- c) Castelgerundo
- d) Castiglione D'Adda
- e) Codogno
- f) Fombio
- g) Maleo
- h) San Fiorano
- i) Somaglia
- j) Terranova dei passerini

Nella Regione Veneto:

- a) Vò